

Mercoledì, 25 Marzo 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

Corso di Inglese Gratis

Corso Inglese con 144 Videolezioni. Impara l'inglese Gratis. Iscriviti!



I M M I G R A

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Ordinanza del 6 marzo 2015 Tribunale di Napoli

Diniego del riconoscimento della protezione internazionale

Personale Ata

Bando ATA - Titolo EIPASS valutato con il massimo del punteggio 1,20pt





TRIBUNALE DI NAPOLI

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezioni Internazionale di Caserta - con il quale era stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, chiedendo - previa sospensione del provvedimento impugnato chiedendo, in via principale, che venisse accertato e dichiarato lo status di rifugiato ovvero il diritto di asilo ex art. 10, comma 3, della Costituzione; in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 [D.Lgs n. 251 del 19 novembre 2007](#) ed in via ulteriormente gradata, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6. [D.lgs. 286/1998](#), con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Notificato ritualmente il ricorso, si costituiva la Commissione depositando documentazione.

Acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Giova premettere in punto di diritto che la materia relativa al riconoscimento della protezione internazionale, è disciplinata dall'art. 2 comma 1, lette. E) e F) del [D.lgs 251/07](#) che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "**rifugiato**" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure - se apolide- che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello stato di un cittadino straniero quale rifugiato.

Le medesime disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lette. d) ed e) [D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008](#) che ha attuato la Direttiva CE 2005/85, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del suindicato Decreto, contengono la definizione di atti e dei motivi di persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono essere - alternativamente-;

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione, sono invece indicati nel successivo art. 8 e devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

- a) "razza": riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- b) "religione": che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- c) "nazionalità": che non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
- e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per ciò che invece concerne la protezione sussidiaria, l'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del Dlgs 251/07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del Dlgs. 25/08, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origina, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come

definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Lo "status di protezione sussidiaria" è invece il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica :

- a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione; idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea, garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 [CEDU](#), nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/07, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato e una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Strettamente connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Anche tale controversia rientra infatti nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore ([Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535](#)), sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ([Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393](#)), come nel caso di specie.

Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che "il rifiuto o la revoca del permesso ai soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non

soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano " (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98). L'uso della disgiuntiva evidenzia come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentirò che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono peraltro trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Da un punto di vista processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale): vedi [Cass. 24.3.2011, n. 6880](#).

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del medesimo Decreto stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed infatti il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. [Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310](#)). Del resto tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che all'art. 19 comma 8 del d.lgs. 150/2001 espressamente prevede che "il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia".

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 23.12.2010, [n. 26056](#); Cass. 27.7.2010, [n. 17576](#)).

Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione, con la specificazione che tutte le doglianze di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito.

Occorre infatti evidenziare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità, conforme del resto all'orientamento assunto da questo Tribunale, secondo cui "il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione" (cfr. Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480). Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto.

Ne deriva che l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per esempio, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari o comunque per altri vizi formali, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda.

Passando all'esame del merito, il ricorso non può trovare accoglimento per ciò che concerne l'accoglimento della domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Invero, dal racconto del ricorrente, reso sia davanti alla Commissione Territoriale, non sono emersi i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2, comma I, lett. e) Dlgs 251/07 relativi al timore delle persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche. Passando all'esame del merito, il ricorso non può trovare accoglimento per ciò che concerne l'accoglimento della domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato né per ciò che concerne il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14.

Innanzitutto, è da premettere che agli atti risulta che il ricorrente ha avuto un colloquio con la

Commissione in data 29.5.2014 e che ha addotto ragioni familiari e personali quale motivo di espatrio.

Trattasi dell'unico motivo addotto dal ricorrente e di una questione relativa a rapporti di famiglia, non tutelabili con il riconoscimento della protezione maggiore. Invero, la storia esposta non contiene alcun elemento da cui desumere che il ricorrente abbia subito atti persecutori come su delineati e necessari per il riconoscimento della protezione maggiore. Né è emerso il benché minimo elemento da cui poter desumere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, sarebbe esposto al pericolo di un grave danno nei limiti così come specificati nell'art. 14 del D.lgs 251/07.

Ne consegue conseguentemente il rigetto delle domande principali. Per quanto riguarda la domanda relativa al riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione alla situazione tuttora esistente in Guinea Bissau (dal sito Viaggiare Sicuri emerge "Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. In particolare, tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione nell'area del Sahel ed in considerazione dell'attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell'accresciuto rischio di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, si raccomanda di mantenere comunque elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese. Dopo il colpo di Stato del 12 aprile 2012, il processo elettorale conclusosi il 18 maggio 2014 ha posto le basi per l'insediamento di istituzioni legittimate dal voto popolare. La fase di transizione rimane tuttavia ancora fragile, con conseguenti ripercussioni sul piano della sicurezza. Si sconsigliano pertanto viaggi nel Paese se non necessari e si raccomanda in ogni caso di prestare la massima attenzione.

Si registra un accresciuto tasso di criminalità nella capitale. Nell'area di confine con il Senegal persiste uno stato di insicurezza, derivante dalla contrapposizione tra frange di ribelli indipendentisti della Casamance ed esercito regolare senegalese, riacutizzata da recenti scontri anche in zone vicine al confine. A causa di ciò e della presenza di mine sul territorio, si sconsiglia fortemente di recarsi in tali aree che inducono questo giudicante a ritenere necessario accogliere la domanda di protezione umanitaria, rilevato che la situazione politica attuale del paese di origine è contrassegnata da violenti disordini interni. Per ciò che concerne le spese di lite, stante la mancanza di domanda alcuna del Ministero convenuto, l'esito della lite e la natura della causa, le stesse devono essere compensate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella contumacia del Ministero dell'Interno, così provvede:

1. Dichiara il diritto di *****, nato a Guinea Bissau, alla protezione umanitaria, ex art. 5, comma 6, Dlgs. 286/1998.
2. manda alla Cancelleria di procedere a notificare la presente sentenza al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e di procedere a comunicare la stessa alla Procura della Repubblica di Napoli.
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.

Napoli, 6 marzo 2015

Venerdì, 6 Marzo 2015

Prestiti Inpdap € 
80.000

A Dipendenti Statali e
Pensionati Preventivo
Immediato Online !



News



[Ulteriori chiarimenti sull'Accordo di integrazione](#)

Il 17 marzo 2015 il Ministero dell'Interno ha reso noto la circolare n. 1653 relativa la verifica dell'adempimento dell'...

[Leggi tutto »](#)

[Ricongiungimento familiare, superamento di un esame di lingua e di cultura del paese](#)

A parere dell'avvocato generale Juliane Kokott il ricongiungimento familiare di coniugi cittadini di paesi terzi può ...

[Leggi tutto »](#)

[Cittadinanza, dal 18 maggio 2015 le domande si presenteranno solo on line](#)

Il dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con un comunicato ha reso noto che dal **18 maggio 2015** le ...

[Leggi tutto »](#)

[Scuola. Anche gli insegnanti stranieri possono accedere alle graduatorie per i supplenti](#)

Il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di III fascia è illegittimo.

...

[Leggi tutto »](#)

[Pubblicato il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale](#)

Sulla gazzetta ufficiale n.53 del 5-3-2015 è stato pubblicato il "Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio ...

[Leggi tutto »](#)

[Accoglienza dei richiedenti asilo nei centri](#)

Con la circolare del 20 febbraio 2015, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai tempi di ...

[Leggi tutto »](#)

TELECOM
ITALIA

TUTTO

ADSL
E TELEFONATE
ILLIMITATE
CANONE
LINEA INCLUSO

29€
AL MESE
FINO A 1 ANNO

AFFRETTATI >

The advertisement features the Telecom Italia logo at the top. Below it, the word 'TUTTO' is written in large, bold, red letters. Underneath, the text 'ADSL E TELEFONATE ILLIMITATE CANONE LINEA INCLUSO' is displayed in a smaller, black font. A white DSL router is shown in the center, set against a background of colorful, pixelated squares in shades of blue, red, and grey. At the bottom, a red circular badge contains the price '29€ AL MESE FINO A 1 ANNO'. A red button with the text 'AFFRETTATI >' is located at the very bottom of the ad.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)